

Edizione di lunedì 28 Febbraio 2022

EDITORIALI

I temi della 72esima puntata di Euroconference In Diretta
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Il decreto del Governo “riattiva” il mercato secondario dei crediti fiscali
di **Sergio Pellegrino**

ADEMPIMENTI

Certificazioni di lavoro autonomo tra somme non soggette e redditi esenti
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

AGEVOLAZIONI

La penalty protection nel nuovo regime patent box
di **Debora Reverberi**

CRISI D'IMPRESA

Ammissione al passivo fallimentare del credito del sindaco
di **Emanuel Monzeglio**

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Per combattere il gender gap bisogna partire da noi donne
di **Mariangela Campo - Giornalista, blogger e copywriter freelance**

EDITORIALI

I temi della 72esima puntata di Euroconference In Diretta

di **Sergio Pellegrino**



Alle ore 9 appuntamento, come ogni lunedì, con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla sua **72esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** ci concentreremo su quanto è accaduto a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza** nel corso della settimana appena trascorsa.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, daremo innanzitutto conto delle **principali novità in materia fiscale contenute nel decreto Milleproroghe**, la cui **conversione in legge** è stata approvata dal Senato giovedì scorso.

Fra i provvedimenti andati in **Gazzetta Ufficiale** nel corso della settimana, da segnalare anche il [D.M. 23/12/2021](#), che fissa **criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva**.

La sessione di aggiornamento sarà però incentrata sul nuovo decreto legge, il **D.L. n. 13 di venerdì 25 febbraio**, che interviene sulla disciplina della **cessione dei crediti** derivanti da agevolazioni edilizie **correggendo, in parte, le distorsioni causate dalle misure introdotte con il decreto Sostegni-ter**, che aveva vietato le c.d. **cessioni multiple**.

Da evidenziare anche le **ulteriori misure** previste dal provvedimento, in particolare quelle che mirano a **responsabilizzare maggiormente i tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni**, esponendoli anche a **responsabilità di carattere penale** nel caso in cui **espongano informazioni false o omettano di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento** o sulla **effettiva realizzazione dello stesso** ovvero **attestino falsamente la congruità delle spese**.

A livello di **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, settimana "piatta" con soltanto **4 risposte ad istanze di interpello**.

Da segnalare la [risposta n. 87 del 21 febbraio](#) con la quale l'Agenzia è andata a correggere parzialmente le indicazioni date con la precedente [risposta n. 79 del 7 febbraio](#) relativamente ai presupposti per ottenere l'**abilitazione a Entratel** per una **società che svolge attività di consulenza aziendale**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si concentrerà sulla **stampa dei registri contabili 2020**, in scadenza oggi, **28 febbraio**. Si ricorda, a tal proposito, che, oltre alla **stampa cartacea**, i contribuenti possono effettuare anche **elettronicamente la conservazione**, secondo le regole dettate dal **D.M. 17.06.2014**.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** illustrerà le disposizioni attuative del **nuovo regime Patent Box** come dettagliate dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 48243/2022](#), soffermandosi sulle **attività rilevanti e sulle spese agevolabili** della disciplina vigente nonché sulle modalità di attivazione della "*penalty protection*".

La parola passerà quindi a **Roberta Congiu** di **Golden Group**, che nella rubrica **finanza agevolata**, affronterà il tema del **PNRR in merito alla riqualificazione delle strutture ricettive**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà dei **modelli INTRASTAT** afferenti alle cessioni intracomunitarie effettuate a partire dal 2022, nei quali è necessario inserire l'informazione relativa all'origine non preferenziale, da individuarsi sulla base delle regole doganali.

La richiamata informazione, riferita al Paese di origine della merce spedita e rilevante ai fini statistici del modello, è **obbligatoria e supplementare** rispetto al dato della provincia di provenienza o di produzione dei beni.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Il decreto del Governo “riattiva” il mercato secondario dei crediti fiscali

di **Sergio Pellegrino**



Nella giornata di **venerdì 25 febbraio** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [Decreto Legge n. 13](#), con il quale il Governo è nuovamente tornato a legiferare in materia di **cessione dei crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali**.

L'intervento si è reso necessario per cercare di **mitigare gli effetti assolutamente deleteri** derivanti delle **modifiche apportate all'articolo 121 del decreto Rilancio dall'articolo 28 del decreto Sostegni-ter**, che ha introdotto, fra le altre cose, il **divieto di cessioni multiple**.

Il risultato ottenuto con il provvedimento in questione, finalizzato a contrastare le frodi perpetrate attraverso le cessioni di crediti fiscali, è stato quello di **“paralizzare” l'intero settore**, improvvisamente **privato del mercato secondario**.

Il [D.L. n. 13/2022](#) pone parziale rimedio in tal senso, prevedendo che, a fianco della **prima cessione consentita nei confronti di qualsiasi cessionario**, vi possono essere **due ulteriori cessioni del credito** che si devono però realizzare **a favore di un istituto di credito, di un intermediario finanziario ovvero di un'impresa di assicurazione**.

Il mercato secondario diventa così un ambiente “controllato”, in cui sono legittimati ad operare soltanto operatori soggetti alla **disciplina antiriciclaggio** e quindi tenuti a rispettare la previsione del **quarto comma dell'articolo 122-bis del decreto Rilancio** che impone, laddove ricorrano le condizioni previste per la **segnalazione di un'operazione sospetta dal punto di vista del rischio di riciclaggio**, di **astenersi dall'acquisizione del credito**.

Viene poi inserito nell'ambito dell'**articolo 121 del decreto Rilancio** un **nuovo comma 1-quater**, che prevede che i crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta **non possono formare oggetto di successive cessioni parziali** e a ciascuno è attribuito, a tal fine, un **codice identificativo univoco** da indicare nelle

comunicazioni delle eventuali successive cessioni: queste nuove previsioni non si applicano però da subito, ma **soltanto con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.**

Per contrastare le frodi, il Governo chiama in causa anche i **tecnici abilitati a rilasciare le asseverazioni** previste dalla normativa, con una **previsione molto invasiva** che è stata oggetto di pesanti critiche da parte degli Ordini professionali di riferimento.

Nell'ambito dell'[articolo 119 del decreto Rilancio](#) viene inserito un **nuovo comma 13-bis1** che prevede che il tecnico che, nel rilasciare asseverazioni non soltanto in ambito superbonus, ma anche delle altre agevolazioni fiscali, **espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso** ovvero **attesta falsamente la congruità delle spese**, è punito con la **reclusione da due a cinque anni** e con la **multa da 50.000 euro a 100.000 euro**, con l'**ulteriore aggravante che se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena è aumentata.**

Viene inoltre **modificato il comma 14 dell'articolo 119** imponendo ai soggetti che rilasciano le asseverazioni di dotarsi di una **copertura assicurativa con massimale pari agli importi degli interventi asseverati**: anche in questo caso la previsione appare particolarmente penalizzante.

Nel caso di **crediti oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria**, il loro utilizzo viene sostanzialmente "congelato", **con la possibilità di beneficiarne una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro**, "recuperando" l'intervallo temporale intercorso nel frattempo.

Un'altra previsione rilevante è quella riguardante l'**applicazione dei contratti collettivi del settore edile da parte delle imprese**: per i **lavori di importo superiore a 70.000 euro**, l'**accesso ai bonus fiscali richiederà infatti la verifica che i lavori siano eseguiti da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale circostanza dovrà risultare dall'**atto di affidamento dei lavori** e venire indicato nell'ambito delle **fatture** che verranno emesse: **la norma impone al soggetto che appone il visto di conformità di appurare il rispetto di tale condizione.**

Questa novità non entra però in gioco immediatamente, applicandosi ai lavori iniziati successivamente al decorso di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto: **dunque a partire dal 28 maggio 2022**, essendo il decreto entrato in vigore sabato scorso.

ADEMPIMENTI

Certificazioni di lavoro autonomo tra somme non soggette e redditi esenti

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



Entro il 16 marzo 2022 i sostituti d'imposta devono **trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate** le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e redditi diversi **corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**. Entro la stessa data **deve essere rilasciata la certificazione anche al percipiente**.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

Nel quadro relativo al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi devono essere riepilogati, differenziando le causali in base alla tipologia di reddito, le corresponsioni di **somme erogate nel corso del 2021** riferite a **redditi di lavoro autonomo** di cui all'[articolo 53 Tuir](#) o **redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, dello stesso Tuir; le **provvigioni comunque denominate** per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2021, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'articolo 19 D.Lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta; i corrispettivi erogati nel 2021 per prestazioni relative a **contratti d'appalto** cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'[articolo 25-ter D.P.R. 600/1973](#). Vanno indicate in questo riquadro anche le **indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva** quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma ([articolo 17, comma 1, lettere d, e, f Tuir](#)).**

Di seguito alcune delle causali più utilizzate.

M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

M1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;

V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d'affari);

A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;

R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

S – provvigioni corrisposte a commissionario;

T – provvigioni corrisposte a mediatore;

U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari.

Nel **punto 4 “Ammontare lordo corrisposto”** va indicato l'ammontare lordo del compenso **corrisposto al netto dell'Iva eventualmente dovuta**. Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle **Casse professionali** (quali Inarcassa, Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, Cassa di previdenza avvocati...) non fa parte del compenso e, quindi, **non deve essere indicato**.

Nel punto 7 **“Altre somme non soggette a ritenuta”** occorre indicare le somme già comprese nell'ammontare lordo di cui al punto 4 precedente ma non assoggettate a ritenuta d'acconto, specificando la relativa causale nella successiva casella 6 **“Codice”**.

Relativamente ai compensi **non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti forfetari di cui all'articolo 1 L. 190/2014**, deve essere riportato nel punto 4 l'intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato **anche nel successivo punto 7**.

Codici di non assoggettamento a ritenuta (da specificare nella casella 6) sono:

21 – nel caso di erogazione di **altri redditi non soggetti** a ritenuta (ad esempio la quota di provvigioni non assoggettata a ritenuta d'acconto, 50% o 20%);

22 – nel caso di erogazione di **redditi esenti** ovvero di **somme che non costituiscono reddito** (ad esempio somme anticipate in nome e per conto della controparte, fuori campo Iva articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972);

23 – nel caso di assegni di servizio civile universale di cui all'articolo 16 D.Lgs. 40/2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;

24 – nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1 L. 190/2014.

Se è stato corrisposto al **commercialista in regime forfetario** nel 2021 un compenso di 1.040 euro pari a 1.000 euro di compenso e 40 euro di Cassa di previdenza dottori commercialisti CPDC 4%, la certificazione delle ritenute sarà elaborata come segue.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1 A
DATI FISCALI	
2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>
4 Ammontare lordo corrisposto	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
1.000	
6 Codice 24	7 Altre somme non soggette a ritenuta
	1.000
8 Imponibile	9 Ritenute a titolo d’acconto
10 Ritenute a titolo d’imposta	11 Ritenute sospese
	12 Addizionale regionale a titolo d’acconto

Il compenso di 1.000 euro corrisposto nel corso del 2021 al **professionista iscritto alla Gestione separata Inps 4%** che ha effettuato la rivalsa di 40 euro, in regime ordinario con Iva pari a 228,80 euro, assoggettato a ritenuta d’acconto del 20% su 1.040 euro e con somme anticipate in nome e per conto fuori campo Iva articolo 15 per 300 euro, è così riportato nella certificazione.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE				
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1 A			
DATI FISCALI				
	2 Anno	3 Anticipazione <input type="checkbox"/>	4 Ammontare lordo corrisposto 1.340	5 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
	6 Codice 22	7 Altre somme non soggette a ritenuta 300	8 Imponibile 1.040	9 Ritenute a titolo d'acconto 208
	10 Ritenute a titolo d'imposta	11 Ritenute sospese	12 Addizionale regionale a titolo d'acconto	

Ricordiamo che nel caso in cui sia corrisposta una somma ad un **lavoratore autonomo occasionale assoggettata alla gestione separata Inps** per aver superato il limite annuale dei 5.000 euro, occorre compilare anche il riquadro relativo ai **dati previdenziali, indicando, oltre al codice fiscale dell'Ente previdenziale (punto 29)**, la denominazione dell'Ente previdenziale (punto 30) – indicare la denominazione dell'Ente previdenziale, la somma a carico del committente (2/3 al punto 34), quella a carico del percipiente (1/3 al punto 35) e la **somma complessivamente dovuta e versata** (punti 38 e 39).

AGEVOLAZIONI

La penalty protection nel nuovo regime patent box

di Debora Reverberi



Il provvedimento attuativo del nuovo regime *patent box*, disposto dal [Direttore dell'Agenzia delle entrate al prot. n. 48243/2022](#), definisce gli elementi informativi che devono essere contenuti nella **documentazione idonea** richiesta dall'[articolo 6, comma 6, D.L. 146/2021](#) (c.d. Decreto Fiscale).

In continuità con la previgente disciplina agevolativa è infatti prevista la c.d. **penalty protection** nel caso di recupero a tassazione, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta, **con disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione** di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#).

La **penalty protection** è concessa alle imprese alle seguenti **condizioni**:

- **predisposizione della documentazione idonea, relativa alle attività e alle spese rilevanti** sostenute, **per ciascun periodo di imposta** per il quale il beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, contenente **un'informativa corrispondente al vero, chiara, completa e conforme** alle disposizioni contenute nel provvedimento attuativo;
- **apposizione sulla documentazione della firma elettronica con marca temporale** del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato, **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi**, come disposto dall'articolo 11 del provvedimento attuativo;
- **comunicazione del possesso della documentazione idonea** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si beneficia della super deduzione, ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento attuativo;
- **consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta**, nonché di informazioni supplementari o integrative entro 7 giorni dalla richiesta o entro un maggiore lasso temporale in casi di maggiore complessità.

Gli elementi informativi che la documentazione idonea alla disapplicazione delle sanzioni deve

contenere sono analiticamente dettagliati all'articolo 7 del provvedimento delle Entrate, che descrive un **documento articolato in due distinte sezioni**:

- **sezione A**, destinata ad accogliere **informazioni inerenti all'impresa beneficiaria e alle attività rilevanti** ai fini del regime agevolativo, come dettagliate agli articoli 3 e 5 del provvedimento attuativo;
- **sezione B**, dedicata **all'individuazione e quantificazione delle spese rilevanti** ai fini dell'applicazione della super deduzione del 110%, come dettagliate agli articoli 4 e 6 del provvedimento attuativo.

L'articolo 8 prevede la possibilità, per **le micro e le piccole e medie imprese**, di **predisporre la documentazione idonea in forma semplificata**, fornendo informazioni equipollenti a quelle previste dall'articolo 7.

Nel dettaglio **le informazioni che devono essere presenti**, per ciascun periodo d'imposta, **nel fascicolo documentale del nuovo regime *patent box*, onde ottenere la *penalty protection***, sono le seguenti:

Sezione A – dati dell'impresa e attività rilevanti

- **la struttura partecipativa dell'impresa**, tramite **organigrammi accompagnati da note** che diano evidenza delle eventuali **operazioni straordinarie** nel periodo d'imposta, del **trasferimento di beni immateriali agevolabili** e dei **criteri utilizzati per ripartire** tra dante e avente causa il beneficio;
- **la natura di investitore, le eventuali operazioni intercorse con imprese associate e le attività rilevanti svolte *intra-muros***, identificando i beni immateriali oggetto di privativa industriale realizzati e la ripartizione all'interno del gruppo;
- **le attività rilevanti commissionate *extra-muros***, tramite una **relazione esplicativa dell'oggetto del contratto di ricerca e delle relative clausole contrattuali**, che evidenzino l'assunzione dei rischi di insuccesso, tecnici e finanziari, e la qualifica di soggetto investitore in capo al committente;
- **il modello organizzativo dell'impresa**, attraverso **organigrammi o schede** da cui si evincano le divisioni, i dipartimenti, i settori, i relativi responsabili, il numero di risorse assegnate, le strutture operanti trasversalmente ai diversi ambiti, nonché le attività svolte;
- **la relazione tecnica**, che illustri **finalità, contenuti e risultati delle attività rilevanti** con particolare focus sulle incertezze tecniche e scientifiche e con **separata indicazione di quelle collegate allo sviluppo, protezione, mantenimento e accrescimento del valore dei beni immateriali**; la relazione tecnica deve essere redatta, in caso di attività svolte *intra-muros*, dal responsabile aziendale delle attività o del singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000, mentre in caso di attività *extra-muros* deve essere rilasciata dal soggetto commissionario che esegue le attività e firmata dal rappresentante legale dell'impresa commissionaria, sempre ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- **le funzioni, i rischi, i beni immateriali**, tramite una **nota descrittiva** di tali elementi, nonché, in caso di utilizzo indiretto del bene, allegando una **copia del contratto di concessione in uso** e precisando se il concessionario appartiene al medesimo gruppo.

Sezione B – spese rilevanti

- **le spese rilevanti sostenute in relazione a ciascun bene immateriale**, tramite **schede** intestate ai singoli beni e riconciliabili con la contabilità generale, il bilancio e la contabilità analitica; per le spese del personale devono essere allegati ad ogni scheda i **timesheet nominativi giornalieri**, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività rilevanti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dal prestatore di lavoro, con precisazione delle **mansioni e competenze di ogni lavoratore**; in presenza di **costi promiscui** deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o del responsabile delle attività rilevanti (in caso di spese del personale anche del prestatore di lavoro) che individui il **criterio di ripartizione adottato**;
- **le variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali agevolabili**, tramite un prospetto il cui dato complessivo sia riconciliato con quanto indicato nelle dichiarazioni fiscali.

In caso di **obiettive condizioni di incertezza circa l'applicazione delle sole disposizioni tributarie** è ammessa dall'articolo 13 del provvedimento attuativo la **facoltà di presentare istanza di interpello** ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera a\), L. 212/2000](#); tuttavia **qualora la risposta comporti la qualifica delle attività svolte** fra quelle rilevanti ai fini del *patent box* è **necessario allegare all'interpello il parere tecnico dell'autorità competente**.

CRISI D'IMPRESA

Ammissione al passivo fallimentare del credito del sindaco

di Emanuel Monzeglio



L'ordinanza della [Corte di Cassazione n. 5128 del 16.02.2022](#) ha **respinto il ricorso proposto dal sindaco** della società fallita **confermando la posizione assunta dal Tribunale di Napoli**.

Il Tribunale partenopeo aveva ritenuto che, nonostante dovesse “ritenersi pacifica” la posizione di sindaco in seguito al conferimento dell’incarico deliberato dal consiglio di amministrazione, il relativo **credito professionale** maturato dal ricorrente **non poteva essere ammesso al passivo fallimentare in quanto lo stesso non aveva fornito la prova dell’esatto adempimento**, come suo onere.

Invero, il **sindaco** di una società **può presentare domanda di insinuazione al passivo fallimentare** in via di privilegio – ex [articolo 2751-bis, n. 2, cod. civ.](#) – qualora sia in grado di **dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi** (vedasi articolo [“È onere del sindaco provare lo svolgimento della propria prestazione”](#) del 28.12.2021).

Nel caso di specie, il sindaco della società fallita aveva **proposto ricorso** – in opposizione al decreto del giudice delegato che ha reso esecutivo lo stato passivo – ai sensi dell’**articolo 98 L.F.** il quale prevede la possibilità, per il creditore o il titolare di diritti sui beni mobili o immobili, di **proporre opposizione contestando** che la propria domanda sia stata **accolta in parte o che sia stata respinta**. L’opposizione è proposta **nei confronti del curatore fallimentare**.

La causa del ricorso è stata proprio il **rigetto, da parte del giudice delegato, dell’istanza di ammissione** al passivo fallimentare – del credito professionale maturato dal ricorrente nella sua qualità di componente del collegio sindacale – facendo **riferimento al principio** sancito dall’articolo 1460 cod. civ., ovvero **l’eccezione d’inadempimento**.

Per chiarezza espositiva è bene precisare che cosa si intende per **“eccezione di inadempimento”**.

Il sopra citato articolo prevede che nei contratti con prestazioni corrispettive, **ciascuno dei**

contraenti può “rifiutarsi” di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.

Entrando nel merito del ricorso, ad **avviso del sindaco** della società fallita **l'eccezione di inadempimento**, sollevata dal giudice delegato e poi ripresa dal curatore, **era inammissibile** oltre al fatto che sarebbe stata **formulata in modo “apodittico e vuota di contenuti, non avendo specificato in qual modo si sarebbe concretizzata l'inesattezza dell'adempimento della prestazione professionale fornita”**.

I giudici di legittimità, seguendo la non contrastata ed univoca giurisprudenza espressa dalla suddetta Corte nella “*subiecta materia*”, hanno ritenuto **infondato il ricorso** proposto dal ricorrente.

Nello specifico il Collegio osserva come, nel caso in cui il **debitore** convenuto per l'adempimento **si avvalga dell'eccezione di inadempimento** ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ., **si invertono i ruoli delle parti in lite**, nonostante il principio consolidato secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento debba soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi quindi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo a carico del debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione stessa.

Più precisamente, **il debitore** eccipiente dovrà limitarsi, solamente, ad **allegare l'altrui inadempimento** e sarà, quindi, **onere del creditore agente dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione**.

Ciò posto e precisato, la Corte ha rilevato come – a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento – il **sindaco** ricorrente **non abbia “affatto adempiuto all'onere della prova”** per dimostrare l'esatto adempimento della sua prestazione professionale. Infatti, i giudici del Tribunale di Napoli, a supporto della loro posizione, hanno evidenziato come il ricorrente **non abbia depositato** alcun verbale delle verifiche trimestrali, dei verbali delle assemblee alle quali quest'ultimo ha partecipato ovvero qualsiasi altro verbale degli organi sociali atti a **dimostrare la corretta esecuzione della propria prestazione professionale**.

In conclusione la Suprema Corte ha precisato, altresì, che anche se **è onere della parte che invoca l'inadempimento** allegare con sufficiente specificità il **contenuto dell'inesattezza dell'adempimento**, va considerato che **porre a carico del debitore convenuto un onere di allegazione eccedente** – rispetto a quanto sia sufficiente per individuare il contenuto dell'obbligo – si tradurrebbe in una **falsa applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori** (Cassazione, n. 12501/2015).

GIORNALISMO COSTRUTTIVO

Per combattere il gender gap bisogna partire da noi donne

di **Mariangela Campo** - Giornalista, blogger e copywriter freelance

Centotrentacinque: sono gli **anni che servono per combattere il gender gap**. Lo dice il “*Global Gender Gap Report 2021*” del World Economic Forum.

Il tema è complesso: da una parte, infatti, lo abbiamo combattuto quasi del tutto riguardo ai temi della sopravvivenza, della salute e dell'istruzione (siamo tra il 95 e il 96% su tutti i tre aspetti), dall'altra, la **battaglia è ancora lunga** riguardo alla partecipazione economica e l'accesso alle opportunità da parte delle donne.

Ma anche su questi ultimi due punti ci sono condizioni particolari: le donne continuano ad acquisire competenze professionali molto specifiche e fanno grandi progressi riguardo alla parità degli stipendi con gli uomini che svolgono il loro stesso ruolo professionale, tuttavia le **disparità di reddito totale continuano a essere enormi**.

Allo stesso modo, c'è una **persistente mancanza di donne nelle posizioni professionali apicali**, soprattutto nei settori altamente tecnologici e nella politica.

Il gap si percepisce soprattutto in settori come il *Cloud Computing* (gap del 58%) e dell'Ingegneria (gap del 42%).

In **politica** le donne ricoprono **solo il 22,6%** delle oltre 35mila posizioni in Parlamento e delle 3.400 cariche ministeriali nel mondo.

Detto questo, come possiamo contribuire a combattere il gender gap?

Di certo, **bisogna partire da noi donne**.

La prima cosa da fare è **smettere di essere vittime** di pregiudizi e stereotipi come, ad esempio, la teoria secondo cui le donne odiano le altre donne.

Ci sono spiegazioni scientifiche al riguardo, ma la soluzione mi sembra comunque unica: la **consapevolezza**.

Se diventiamo consapevoli degli stereotipi e dei pregiudizi di cui cadiamo vittime, possiamo scegliere di non usarli.

Valorizziamo le ragazze che frequentano lauree STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e

Matematica): esistono buone ragioni a livello individuale e a livello di sistema paese per sostenere e incoraggiare la partecipazione femminile ai corsi di studio STEM e, di conseguenza, a occupazioni STEM.

Cresciamo figli che non conoscono differenze di genere.

Partiamo dalle piccole cose: niente fiocchi azzurri per la nascita di un maschio, né rosa per la nascita di una femmina. Usiamo tutti i colori per entrambi.

Facciamo la stessa cosa con i giocattoli: se non consentiamo ai maschi di giocare con le bambole, o a fare i cuochi, non svilupperanno abilità specifiche che potrebbero servire nella loro vita di adulti. Lo stesso vale per le femmine: lasciamole andare all'avventura, a sbucciarsi le ginocchia, a sperimentare.

La vita non è facile, bisogna contare soprattutto su sé stessi e sulle proprie risorse interne: è bene che lo imparino fin da piccole che non esiste nessun principe azzurro che regalerà loro la felicità.

La felicità si fa, da soli con sé stessi.

Abbiamo il dovere di crescere figli che non hanno immagini mentali di differenze tra maschi e femmine, se non quelle specificatamente fisiche.

La parità tra maschi e femmine deve essere la normalità, solo così daremo loro la possibilità di cogliere le **opportunità della vita a tutti i livelli**.

Infine, facciamo le mamme senza sensi di colpa e, soprattutto, non facciamo passi indietro.

